

ACCORDO STABILITO FRA LA DITTA "FONDERIA GHISA MIRANDOLA"
E LE PROPRIE MAESTRANZE PER UN PREMIO DI PRODUZIONE A PERCENTUALE.

==|||==|||==|||==|||==

Si riportano le norme che regolano il "PREMIO DI PRODUZIONE" concordato fra la Direzione della Ditta "Fonderia Ghisa Mirandola" e la Commissione Interna a nome e per conto delle maestranze, che avrà effetto alla data del 1° gennaio 1955.

- 1°) Il premio di produzione viene concesso sulle fusioni di ghisa greggia sbavata e sabbiata ad esclusione degli scarti dopo la cernita fatta in magazzino, prima della consegna fatta alla clientela.
- 2°) Il conteggio della produzione viene fatto ad ogni fine mese dalla persona delegata dalla Ditta e dalla Commissione Interna, ed il peso accertato verrà passato all'Ufficio paghe per stabilire la percentuale oraria di produzione.
- 3°) Il controllo peso fusioni fatto da un operaio delegato dalle maestranze, scelto nel reparto magazzino o sbavatura e da un incaricato della Direzione.
- 4°) Nel conteggio della produzione vengono comprese tutte le ore ordinarie lavorate fino a 48 ore settimanali, e sono inclusi tutti i dipendenti dell'Azienda: impiegati, intermedi, operai.
- 5°) Il premio viene liquidato a tutti i dipendenti in base alle ore di lavoro eseguite applicando a tutti la stessa percentuale. Eventuali variazioni dovranno essere regolate dalla C.I. coi singoli.
- 6°) Il premio verrà liquidato mensilmente in base alla percentuale accordata, e sarà registrata a libro paga a tutti gli effetti: infortunio, malattia, ecc.
- 7°) Il pagamento del premio sulla gratifica natalizia verrà computato sulla base delle medie dei premi corrispondenti mensilmente.
- 8°) L'accordo sul premio di produzione viene stabilito tenendo presente le attuali attrezzature ed i getti di attuale normale esecuzione, intesi che nel limite del possibile saranno apportati miglioramenti.
- 9°) Si concorda comunque che qualora si verificassero in sede Nazionale o Provinciale accordi per premi di produzione, le parti si uniformeranno ad essi vedendo di attuarne la applicazione in relazione alle convenzioni già in corso.
- 10°) Nel caso in cui la produzione non raggiungesse i gr. 100 precisi il premio verrà pagato in più o in meno a seconda se superiore od inferiore ai gr. 50.
- 11°) Si precisa che il premio viene pagato sulle sole ore effettive lavorate e sulla gratifica natalizia, mentre restano escluse le ferie, le festività, (infresettimanali e Nazionali, nonché le domeniche).
- 12°) Questa espressamente convenute che qualora si verificassero condizioni che per l'una e l'altra parterendessero impossibile la continuazione del presente accordo, sarà provveduto al riesame per l'annullamento

./.

la modifica, con preavviso di almeno 30 giorni.
b) Il premio verrà corrisposto nella seguente misura:
L.1,10 (lire una e dieci centesimi) per ogni 100 grammi con inizio da grammi 100(cento).

Dal mese in cui la media della produzione di mesi due darà Kg. 6,-- di produzione al magazzino, la misura del premio sarà portata a L.1, (una) per ogni 100 grammi invece di L. 1,10 (una e dieci cent.) come sopra stabilito.

Resta stabilito che il secondo mese che concorrerà a portare la media del premio a Kg. 6,-- di produzione verrà pagato in base a L.1,-- per ogni grammi, e tale rimarrà per l'avvenire indipendente dalla produzione raggiunta.

La Commissione

La Direzione



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it

